

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-1829 del 13/04/2018 |
| Oggetto | D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. DITTA "HERA SPA" CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4, ED IMPIANTO NEL COMUNE DI VIGARANO M. (FE), VIA ARIOSTO N. 12. MODIFICA CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.), ATTO N. 2832 DEL 18.05.2015, AUTORIZZATA PER L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-1920 del 13/04/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | PAOLA MAGRI |

Questo giorno tredici APRILE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc 7699/2018/FD/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta “**HERA SPA**” con sede legale nel Comune di Bologna, via Berti Pichat n. 2/4, ed impianto nel Comune di Vigarano M. (FE), via Ariosto n. 12. **MODIFICA CON AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 2832 del 18.05.2015, autorizzata per l'attività di raccolta e depurazione acque reflue urbane.**

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 22.02.2018, trasmessa dal SUAP del Comune di Vigarano M. con nota in data 23.02.2018 di prot. n. 2837, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/2354 del 26.02.2018, dalla Ditta HERA SPA., nella persona di GIANNICOLA SCARCELLA, in qualità di Responsabile Fognatura e Depurazione Area Emilia della ditta, con sede legale nel Comune di Bologna, via Berti Pichat n. 2/4, ed impianto nel Comune di Vigarano M. (FE), via Ariosto n. 12, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 2832 del 18.05.2015, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **raccolta e depurazione acque reflue urbane**;
- Considerato che la suddetta istanza presentata come **modifica non sostanziale**, riguarda la modifica delle prescrizioni della matrice scarichi lettera A punto 2, per l'eliminazione del rispetto del parametro Escherichia coli per tutto l'anno, limitando l'attivazione del sistema di disinfezione alle situazioni di emergenza su richiesta dell'autorità competente;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

- Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
 - Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
 - Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
 - Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
 - Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
 - Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
 - Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;

- Visti altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - * Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 2832 del 18.05.2015, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Tenuto conto degli elementi analizzati nel corso di incontri tecnici svolti prima dalla Provincia di Ferrara e poi da questa Agenzia con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica ed i gestori, al fine di rivedere quanto prescritto per gli impianti di depurazione del territorio della nostra Provincia, in merito alla depurazione degli scarichi, con particolare riferimento alle tempistiche e alle tecniche impiegate per la disinfezione. In detti incontri sono stati in particolare presi in esame i seguenti elementi:
 - quanto previsto dal PTA, “Norme Titolo II art. 18, comma 3, che prevede l'uso della disinfezione solo: sui depuratori oltre i 10.000 A.E., al 2008, se influenzano significativamente corpi idrici con prelievi idropotabili, e della disinfezione estiva per i depuratori oltre i 20.000 AE nella fascia dei 10 Km. dalla costa, per garantire il mantenimento del livello di balneazione;
 - l'importanza di tutelare anche l'irrigazione oltre la balneazione;
 - l'importanza comunque di tutelare l'ambiente evitando di immettere nelle acque dosi di reagenti a base di cloro, se non strettamente necessario;
 - del costo che deve essere sostenuto per l'adeguamento degli impianti necessari per la sostituzione del sistema con biossido di cloro con sistemi meno impattanti dal punto di vista ambientale quali sistemi di disinfezione a raggi UV o acido peracetico, investimenti che devono tra l'altro essere inseriti nel piano di investimenti pluriennali e sottoposti per l'approvazione ad ATERSIR ;

- Che negli incontri su indicati è stato stabilito che il periodo irriguo sia da considerarsi dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno, sulla base delle considerazioni fatte dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- Che in base agli elementi analizzati si sono condivisi i seguenti criteri di massima, comunque da valutare caso per caso in relazione in particolare alle risultanze dei controlli effettuati negli anni presso i depuratori:
 - per agglomerati di consistenza maggiore 100.000 AE: disinfezione sempre da attivare;
 - per agglomerati di consistenza compresa tra 10.0000 e 100000 AE: disinfezione solo in periodo irriguo;
 - per agglomerati di consistenza compresa tra 10.000 e 2.000 AE: disinfezione sospesa tutto l'anno solo se lo scarico avviene in canali non ad uso irriguo o con portate molto alte;
- Dato atto che il depuratore ha potenzialità pari a 4.000 A.E. e che lo scarico dello stesso avviene nello scolo Azzi che svolge funzioni non irrigue;
- Ritenuto quindi di approvare le modifiche richieste con la domanda in data 22.02.2018, da considerarsi non sostanziali;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 2832 del 18.05.2015, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli

incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 2832 del 18/05/2015** adottata dalla Provincia di Ferrara, per la **modifica non sostanziale dell'attività di raccolta e depurazione acque reflue urbane**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Vigarano Mainarda, alla Ditta **HERA spa**, C.F e p.IVA n.04245520376, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Bologna, via Berti Pichat n. 2/4, ed impianto nel Comune di Vigarano M. (FE), via Ariosto n. 12, come di seguito indicato:

- il punto 2 delle prescrizioni per gli scarichi della pubblica fognatura, lettera A, dell'autorizzazione viene così sostituito:

2) il gestore dovrà tenere efficiente il sistema di disinfezione, che dovrà attivarsi in caso di esplicita richiesta da parte degli Enti.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 2832 del 18.05.2015 alla quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Vigarano M., che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.